|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Risultati immagini per logo escp torino** | **Risultati immagini per logo dipartimento di management torino** |

**I TEMI FISCALI**

**NELLA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESA**

**Questioni ed adempimenti fiscali**

**nelle operazioni di ristrutturazione:**

**imposte dirette**

**Prof. Dott. Luciano M. QUATTROCCHIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Immagine correlata** |  **Risultati immagini per logo studio associato quattrocchio torino** |  |

***1. Premessa.***

La disciplina fiscale delle soluzioni negoziali della crisi d’impresa ha subito, nel corso del tempo, un’evoluzione piuttosto accentuata sotto il profilo delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES).

In passato, dal punto di vista del creditore, lo stralcio dei crediti non assumeva immediata rilevanza fiscale, di talché questi si trovava a subire una falcidia del proprio credito, senza poter beneficiare – almeno nell’immediato – di un riconoscimento fiscale della riduzione del credito medesimo.

Dal punto di vista del debitore, il vantaggio civilistico derivante dallo stralcio dei debiti non trovava analoga contropartita fiscale, con la conseguenza che i piani posti alla base delle soluzioni proposte dal debitore dovevano “scontare” un effetto fiscale negativo, compromettendone spesso la sostenibilità.

Del pari, il trattamento fiscale ai fini IRAP presentava margini di incertezza, soprattutto sul piano interpretativo.

La situazione, nel corso del tempo, è stata chiarita, lasciando – peraltro – qualche zona d’ombra sul concordato preventivo con continuità aziendale e – in conseguenza della modifica della disciplina del bilancio d’esercizio – aprendo nuovi varchi di incertezza, soprattutto con riguardo all’IRAP.

In particolare, in relazione al concordato preventivo con continuità aziendale, l’incertezza assume notevole portata, tenuto conto che il vantaggio derivante dallo stralcio di alcune posizioni debitorie, se accompagnato da un chiaro beneficio fiscale, consente – quantomeno in taluni casi – il ritorno ad un patrimonio netto positivo, nel caso in cui l’impresa abbia perso il proprio capitale, e assicura – quindi – la continuità aziendale che ne costituisce il presupposto indefettibile.

Il quadro di riferimento che ne risulta, pur con i margini di incertezza testé richiamati, è – per certi versi – dicotomico, dipendendo dalle finalità della procedura:

* continuità d’impresa:
	+ piano attestato di risanamento
	+ accordo di ristrutturazione dei debiti
	+ concordato con continuità aziendale
* liquidazione: concordato liquidatori (e misto?).

L’obiettivo di questo lavoro – che prende le mosse dalla distinzione fra i diversi strumenti negoziali di soluzione della crisi d’impresa – è di fornire un inquadramento sistematico della disciplina fiscale, che – in ragione delle diversità che verranno poste in evidenza – può assumere una funzione per così dire “selettiva” dello strumento che, nel caso concreto, può essere adottato.

***2. Il piano attestato.***

***2.1. Imposte dirette. Disciplina in capo al creditore.***

***2.1.1. IRES e IRPEF.***

L’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. stabilisce che, ai fini della deducibilità della perdita su crediti, non devono essere provati gli elementi di certezza e precisione se il debitore ha adottato un piano attestato di cui all’art. 67, comma 3, lett. *d*), l.f., purché il piano sia pubblicato nel Registro delle imprese. Per il riconoscimento fiscale in sede di determinazione del reddito d’impresa, rile­va la data di iscrizione nel Registro delle imprese del piano attestato e la perdita deducibile è costituita dalla differenza tra crediti iscritti in bilancio e credito rimborsabile.

Il periodo di competenza di deducibilità della perdita su crediti è individuato dall’art. 101, comma 5-*bis*, del T.U.I.R., a norma del quale, per i crediti nei confronti di debitori che hanno adottato un piano attestato, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche qualora tale iscrizione sia operata in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto com­ma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio ([Circ. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2013, n. 26/E](http://portale-soluzioni.memento.it/Source/SourceStructure/873494?childId=873494), [Cass. 4 settembre 2002, n. 12831](http://portale-soluzioni.memento.it/Source/SourceStructure/995566?childId=995566)).

Il termine ultimo per la deduzione è, dunque, l’esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite dai principi contabili per la cancellazione del credito. In definitiva, la perdita è deducibile nell’esercizio in cui è imputata a conto economico e nei limiti dell’onere rilevato, a condizione che ciò avvenga in conformità alla corretta applicazione dei principi contabili adottati.

La perdita può essere dedotta anche in modo parziale e frazionato nel corso del citato arco temporale. È, inoltre, possibile dedurre l’ulteriore perdita eventualmente maturata (giustificata da nuovi elementi idonei a dimostrare il verificarsi di una perdita maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta), previa rilevazione a conto economico della stessa in base ai medesimi principi contabili.

Se sono state effettuate svalutazioni dei crediti o se esiste un fondo per rischi su crediti, la perdita è deducibile limitatamente alla parte che eccede le svalutazioni e gli accantonamenti al fondo, dedotti nei precedenti esercizi; essa pertanto va prioritariamente imputata al fondo per rischi su crediti fino alla sua completa utilizzazione.

***2.1.2. IRAP.***

L’art. 5, comma 3, del d.lgs. 446/1997 (per le società di capitali) e l’art. 5-*bis*, comma1 del medesimo decreto legislativo (per le società di persone e gli imprenditori individuali) stabiliscono l’indeducibilità, ai fini IRAP, delle perdite su crediti. A giustificazione dell’indeducibilità, l’Amministrazione finanziaria (Circ. 26 luglio 2000, n. 148/E) ha osservato che tali componenti reddituali «riflettono il disallineamento tra il valore nominale e quello di realizzo dei crediti» e, come tali, «trovano origine e causa in momenti e fattori diversi da quelli che esprimono direttamente la gestione “caratteristica”, “tipica” dell’impresa e, per ciò stesso, non incidono sulla formazione del valore della produzione». In altre parole, si tratta di oneri che non si manifestano nella fase genetica della produzione e dello scambio (il valore della produzione è stato già prodotto nel momento in cui i beni o i servizi sono stati ceduti), ma nell’eventuale e successiva fase della riscossione.

Le perdite su crediti derivanti dall’adozione, da parte dell’impresa debitrice, di un piano attestato sono – dunque – sempre irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, in quanto indeducibili per espressa previsione normativa, indipendentemente dalla circostanza che il contribuente applichi:

* le regole previste per le società di capitali di cui all’art. 5 del d.lgs. 446/1997 (cd. “principio di derivazione dal bilancio”), invocabile anche, per opzione, dalle imprese individuali e dalle società di persone in conta­bilità ordinaria, a norma del successivo art. 5-*bis*, comma 2;
* quelle dettate con riferimento ai soggetti IRPEF (art. 5-*bis*, comma 1).

***2.2. Imposte dirette. Disciplina in capo al debitore.***

***2.2.1. IRPEF.***

Il piano attestato può essere adottato anche da contribuenti IRPEF (imprese individuali, s.n.c. e s.a.s.), per i quali – nel caso di realizzo di sopravvenienze attive contabili – si applica l’art. 88, comma 4-*ter*, del T.U.I.R., ma non la disciplina degli interessi passi­vi di cui all’art. 96, comma 4, del T.U.I.R., né quella delle eccedenze pregresse riportabili prevista dall’art. 84 del T.U.I.R., salvo il caso di quelle prodotte in un momento in cui il debitore esercitava l’attività d’impresa in forma di società di capitali e quest’ultima stata, poi, trasformata in s.n.c. o s.a.s.

D’altronde, le imprese individuali e le società di persone – soggette al principio di imputazione ai soci delle perdite per trasparenza (artt. 5 e 8, comma 2, del T.U.I.R.) e alla disciplina degli interessi passivi stabilita dall’art. 61 del T.U.I.R. – normalmente non dispongono di perdite di cui all’art. 84 del T.U.I.R., né degli interessi passivi regolati dall’art. 96 del T.U.I.R., con la conseguenza che possono beneficiare dell’integrale esclusione, dalla base imponibile, delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti; inoltre, l’imprenditore individuale e i soci possono utilizzare le perdite riportabili dalla stessa, attribuite loro in base al predetto principio di trasparenza.

***2.2.2. IRES.***

L’art. 88, comma 4-*ter*, del T.U.I.R., introdotto dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, prevedeva una rilevanza fiscale limitata per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti da un piano attestato *ex* art. 67, comma 3, lett. *d*), l.f., a condizione che il piano fosse stato pub­blicato nel Registro delle imprese.

In particolare, nell’ipotesi di sopravvenienze attive maturate per effetto di un piano attestato, l’importo detassato era pari alla parte di sopravvenienza eccedente la somma:

* delle perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell’art. 84 del T.U.I.R. (senza considerare, dunque, il limite dell’80%), comprese quelle trasferite al consolidato fiscale;
* gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96, comma 4, del T.U.I.R.

Rispetto alla disciplina applicabile fino al periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015, veniva quindi ridotta la misura della sopravvenienza attiva non imponibile, in quanto il regime di detassazione operava:

* non più soltanto per la parte di sopravvenienza che eccedesse le perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate;
* ma anche per la parte che eccedeva gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili, perché superiori al ROL e riportabili a nuovo.

A partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017, l’importo della sopravvenienza attiva non imponibile è stato nuovamente ridotto. Infatti, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 549, della l. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) all’art. 88, comma 4-*ter*, del T.U.I.R., non costituisce sopravvenienza attiva (imponibile) la parte che eccede la sommatoria dei seguenti componenti negativi di reddito:

* delle perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell’art. 84 del T.U.I.R. (senza considerare, dunque, il limite dell’80%), comprese quelle trasferite al consolidato fiscale;
* della deduzione di periodo e dell’eccedenza relativa all’ACE *ex* art. 1, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la l. 22 dicembre 2011, n. 214, e d.m. 14 marzo 2012;
* gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96, comma 4, del T.U.I.R.

Se il piano attestato non è stato pubblicato nel Registro delle imprese, le eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti posta in essere in esecuzione dello stesso sono impo­nibili, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, secondo i criteri ordinari (art. 88, comma 1, del T.U.I.R.), analogamente a quelle conseguenti all’adempimento del concordato stragiudiziale.

Se il piano attestato prevede solo un allungamento dei tempi di pagamento del debito, ma non la riduzione del capitale (o degli interessi), non emerge alcuna sopravvenienza attiva.

***2.2.3. IRAP.***

***2.2.3.1. Premessa.***

La decurtazione delle passività derivanti dall’adozione del piano attestato è disciplinata, ai fini IRAP, da regole differenti a seconda della tipologia di contribuente e del regime di determinazione della base imponibile.

***2.2.3.2. Imprese che non calcolano l’IRAP in base al bilancio.***

Nel caso del debitore soggetto ad IRPEF (imprenditore individuale e società di persone), la sopravvenienza atti­va contabile derivante dalla “falcidia” è irrilevante ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, se il contribuente applica il regime naturale di cui all’art. 5-*bis*,comma 1,del d.lgs. 446/1997. Tale disposizione stabi­lisce, infatti, che i componenti positivi del valore della produzione netta non comprendono le sopravvenienze, così come le plusvalenze, essendo circoscritti ai seguenti elementi:

* ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. *a*), *b*), *f*) e *g*) del T.U.I.R.;
* variazione delle rimanenze di beni, opere e servizi in corso di esecuzione di cui agli artt. 92 e 93 del predetto TU1R.

***2.2.3.3. Imprese che calcolano l’IRAP in base al bilancio.***

Con riguardo alle società di capitali, che derivano dal bilancio d’esercizio la base imponibile IRAP (art. 5 del d.lgs. 446/1997), così come ai soggetti IRPEF che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 2 del successivo art. 5-*bis*, non vi sono dati interpretativi certi.

Al proposito, l’Amministrazione finanziaria – in risposta all’interpello 954-68/2013 (prot. n. 5378/14) e prima dell’abrogazione dell’area straordinaria del conto economico disposta dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 – ha accolto la tesi secondo cui non è invocabile l’operatività dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. 446/1997 (cd. “principio di correlazione”) nei confronti dei componenti straordinari di reddito – esclusi, all’epoca dei fatti oggetto dell’istanza, dal dato di partenza del valore della produzione netta (differenza A) - B) del Conto eco­nomico civilistico di cui all’art. 2425 c.c.) – che derivano da azioni ed eventi successivi alla fase genetica della produzione e dello scambio di beni e servizi. In altri termini, l’Amministrazione finanziaria non ritiene applicabile detto principio, in quanto non ricorre l’ipotesi di componenti reddituali che rettificano proventi ed oneri che hanno già inciso, in passati periodi d’imposta, sulla formazione del valore della produzione netta del tributo regionale (resi, abbuoni, ecc.). In definitiva, l’Amministrazione finanziaria ha escluso l’applicazione di tale criterio nei casi come quello in esame, ovvero di componenti di reddito derivanti dalla rettifica di un credito o debito conseguente ad una mera valutazione della capacità ad adempiere l’obbligazione, riguardante, quindi, semplicemente il profilo finanziario, con la conseguente non imponibilità ai fini IRAP delle sopravvenienze attive derivanti dalla “falcidia”.

La tesi della non imponibilità IRAP è stata, poi, confermata dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate delle Marche, in accoglimento dell’istanza di interpello 910-78/2015, formulata da una società di capitali in merito alle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione delle passività, prevista da un accordo di ristrutturazione (art. 182-*bis* del T.U.I.R.).

Con riguardo ai bilanci riferiti agli esercizi a partire da quello relativo al 2016 (2016/2017, per le società che chiudono l’esercizio a cavallo d’anno), l’OIC 12 (§ 92, 98 e Motivazioni alla base delle decisioni assunte) ha precisato che la ristruttura­zione del debito origina componenti positivi di reddito di tipo finanziario da classificare nella voce C.16.d del Conto economico (con la conseguente esclusione dalla base imponibile IRAP).

Pertanto, atteso il principio di derivazione, e l’indicazione fornita dagli OIC 12 e 19 – che, in diversi paragrafi, precisano che i componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito sono classificati nella voce C16 d) del Conto Economico – si deve ritenere che le sopravvenienze attive non rientrino nella base imponibile IRAP poiché collocate nell’area finanziaria. Analoga impostazione dovrebbe valere nell’ipotesi dei piani attestati, con la conseguenza che sa­rebbero escluse da IRAP anche le sopravvenienze derivanti dalla decurtazione delle passività derivanti dall’adozione di tali piani.

Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria deve ancora confermare la validità del chiarimento. Infatti, il d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “milleproroghe”) convertito dalla l. 27 febbraio 2017, n. 19, ha sancito espressamente l’irrilevanza non di tutti i proventi e degli oneri di natura straordinaria, ma soltanto di quelli derivanti da trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda.

***2.3. Altri componenti di reddito.***

Per gli altri componenti positivi di reddito, valgono le ordinarie regole di determinazione del reddito fiscale e di effettuazione di tutti gli adempimenti correlati (dichiarazioni, certificazioni uniche, sostituzione di imposta, spesometro, ecc.), alle scadenze di legge.

Il soggetto deputato al rispetto delle incombenze fiscali è l’imprenditore e, nelle società, il legale rappresentante.

***3. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti.***

***3.1. Imposte dirette. Disciplina in capo al creditore.***

***3.1.1. IRPEF e IRES.***

L’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. riconduce gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati tra gli istituti assimilati alle procedure concorsuali che consentono la deducibilità “in ogni caso” delle perdite su crediti vantati verso debitori ad esse sottoposti. La deducibilità è consentita a partire dalla data del decreto di omologazione dell’accordo.

Ai sensi dell’art. 101, comma 5-*bis*, del T.U.I.R., la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato all’accordo. Tuttavia, la deduzione non è più consentita quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

In particolare, l’art. 13, comma 3, del d.lgs. 147/2015 ha stabilito che le svalutazioni contabili dei crediti vantati verso debitori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, deducibili – come si è detto – a decorrere dal­l’esercizio in cui il debitore si considera assoggettato all’accordo ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

In definitiva, viene consentito al contribuente, senza limiti di decorrenza, di rinviare la deduzione delle perdite derivanti dalle svalutazioni relative ai crediti vantati verso debitori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione, al momento dell’eliminazione del credito stesso dal bilancio secondo i principi contabili.

***3.1.2. IRAP.***

L’art. 5, comma 3, del d.lgs. 446/1997 (per le società di capitali) e l’art. 5-*bis*, comma1 del medesimo decreto legislativo (per le società di persone e gli imprenditori individuali) stabiliscono l’indeducibilità, ai fini IRAP, delle perdite su crediti. A giustificazione dell’indeducibilità, l’Amministrazione finanziaria (c.m. 26 luglio 2000, n. 148/E) ha osservato che tali componenti reddituali «riflettono il disallineamento tra il valore nominale e quello di realizzo dei crediti» e, come tali, «trovano origine e causa in momenti e fattori diversi da quelli che esprimono direttamente la gestione “caratteristica”, “tipica” dell’impresa e, per ciò stesso, non incidono sulla formazione del valore della produzione». In altre parole, si tratta di oneri che non si manifestano nella fase genetica della produzione e dello scambio (il valore della produzione è stato già prodotto nel momento in cui i beni o i servizi sono stati ceduti), ma nell’eventuale e successiva fase della riscossione.

Le perdite su crediti derivanti dall’adozione, da parte dell’impresa debitrice, di un accordo di ristrutturazione sono – dunque – sempre irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, in quanto indeducibili per espressa previsione normativa, indipendentemente dalla circostanza che il contribuente applichi:

* le regole previste per le società di capitali di cui all’art. 5 del d.lgs. 446/1997 (cd. “principio di derivazione dal bilancio”), invocabile anche, per opzione, dalle imprese individuali e dalle società di persone in conta­bilità ordinaria, a norma del successivo art. 5-*bis*, comma 2;
* quelle dettate con riferimento ai soggetti IRPEF (art. 5-*bis*, comma 1).

***3.2. Imposte dirette. Disciplina in capo al debitore.***

***3.2.1. IRPEF.***

L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere concluso anche da contribuenti soggetti ad IRPEF (imprese individuali, s.n.c. e s.a.s.), ai quali – nel caso di realizzo di sopravvenienze attive contabili – si applica l’art. 88, comma 4-*ter*, del T.U.I.R., ma non sono soggetti alla disciplina degli interessi passi­vi di cui all’art. 96, comma 4, del T.U.I.R., né a quella delle eccedenze pregresse riportabili prevista dall’art. 84 del T.U.I.R., salvo il caso di quelle prodotte in un momento in cui il debitore esercitava l’attività d’impresa in forma di società di capitali che sia stata, poi, trasformata in s.n.c. o s.a.s. In altri termini, le imprese individuali e le società di persone – soggette al principio di imputazione ai soci delle perdite per trasparenza (artt. 5 e 8, comma 2, del T.U.I.R.) e alla disciplina degli interessi passivi stabilita dall’art. 61 del T.U.I.R. – non dispongono normalmente di perdite di cui all’art. 84 del T.U.I.R., né degli interessi passivi regolati dall’art. 96 del T.U.I.R., con la conseguenza che possono beneficiare dell’integrale esclusione da imposizione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e possono utilizzare le perdite riportabili, attribuite loro in base al predetto principio di trasparenza.

***3.2.2. IRES.***

L’art. 88, comma 4-*ter*, del T.U.I.R., introdotto dal d.lgs. 147/2015 e applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, prevedeva una parziale detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti da un accordo di ristrutturazione dei debiti.

In particolare, l’importo detassato era pari alla parte di sopravvenienza eccedente la somma:

* delle perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell’art. 84 del T.U.I.R. (senza considerare, dunque, il limite dell’80%), comprese quelle trasferite al consolidato fiscale;
* gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96, comma 4, del T.U.I.R.

Rispetto alla disciplina applicabile fino al periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015, veniva quindi ridotta la misura della sopravvenienza attiva non imponibile, in quanto il regime di detassazione operava:

* non più soltanto per la parte di sopravvenienza che eccedesse le perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate;
* ma anche per la parte che eccedeva gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili, perché superiori al ROL e riportabili a nuovo.

A partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017, l’importo della sopravvenienza attiva non imponibile è stato ulteriormente ridotto. Infatti, per effetto delle ulteriori modifiche introdotte dall’art. 1, comma 549, della l. 232/2016 (legge di stabilità 2017) all’art. 88, comma 4-*ter*, del T.U.I.R., l’ammontare detassato è pari alla parte di sopravvenienza che eccede la somma:

* delle perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell’art. 84 del T.U.I.R. (senza considerare, dunque, il limite dell’80%), comprese quelle trasferite al consolidato fiscale;
* della deduzione di periodo e dell’eccedenza relativa all’ACE *ex* art. 1, comma 4, del d.l. 201/2011 e d.m. 14 marzo 2012 (novità della l. 232/2016);
* gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96, comma 4, del T.U.I.R.

***3.2.3. IRAP.***

***2.3.1. Imprese che non calcolano l’IRAP in base al bilancio.***

Per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali che, per obbligo o per scelta, calcolano l’IRAP a norma dell’art. 5-*bis* del d.lgs. 446/97, le sopravvenienze attive (ivi incluse quelle derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo) risultano non imponibili, in quanto non comprese tra i componenti positivi rilevanti dal medesimo art. 5-*bis*.

***2.3.2. Imprese che calcolano l’IRAP in base al bilancio.***

Con riguardo alle società di capitali, che derivano dal bilancio d’esercizio la base imponibile IRAP (art. 5 del d.lgs. 446/1997), così come ai soggetti IRPEF che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 2 del successivo art. 5-*bis*, non vi sono dati interpretativi certi.

Al proposito, con la risposta all’interpello n. 910-78/2015, la Direzione Regionale delle Marche ha precisato che la sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione dei debiti non concorre alla formazione della base imponibile IRAP delle società di capitali (*ex* art. 5 del d.lgs. 446/97) e dei soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, che hanno esercitato l’opzione per il calcolo del valore della produzione netta in base al bilancio (*ex* art. 5-*bis*, comma 2, del d.lgs. 446/1997). Si tratta, infatti, di proventi che, nei bilanci relativi agli esercizi fino al 2015 (2015/2016, per i soggetti cd. “non solari”), dovevano essere classificati nella voce E.20 del conto economico (irrilevante ai fini IRAP).

Inoltre, non è applicabile neppure il principio di correlazione, in base al quale i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico irrilevanti concorrono alla determinazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti del valore della produzione di periodi d’imposta precedenti o successivi. Si tratta, infatti, di un principio riservato ai componenti reddituali che rettificano proventi ed oneri che hanno già inciso sulla formazione del valore della produzione netta in esercizi precedenti a quello di riferimento (es. resi, abbuoni, ecc.).

Analoga posizione era stata espressa in risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2014, n. 954-688/2013, riguar­do alle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo.

Con riferimento ai bilanci a partire dell’esercizio 2016 (2016/2017, per i soggetti cd. “non solari”), in seguito alla soppressione dell’area straordinaria (voce E) del conto economico ad opera del d.lgs. 139/2015, l’OIC 12 (v. § 92, 98 e Motivazioni alla base delle decisioni assunte) ha precisato che la ristrutturazione dei debiti ori­gina componenti positivi di reddito di tipo finanziario da classificare nella voce C.16.d del Conto economico.

Pertanto, tali componenti reddituali continueranno a risultare irrilevanti ai fini IRAP anche nel nuovo impianto normativo. Infatti, tenuto conto del principio di derivazione, e dell’indicazione fornita dagli OIC 12 e – i quali, in diversi paragrafi, precisano come i componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito sono classificati nella voce C16 d) del Conto Economico – si deve ritenere che le stesse non rientrino nella base imponibile IRAP poiché collocate nell’area finanziaria, voce C16d) del conto economico, non oggetto d’imposta.

Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria deve ancora confermare la validità del chiarimento, giacché il d.l. 244/2016 (c.d. milleproroghe) convertito ha sancito espressamente l’irrilevanza non di tutti i proventi e gli oneri di natura straordinaria, ma soltanto di quelli derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

***3.3. Altri componenti di reddito.***

Per gli altri componenti positivi di reddito, valgono le ordinarie regole di determinazione del reddito fiscale e di effettuazione di tutti gli adempimenti correlati (dichiarazioni, certificazioni uniche, sostituzione di imposta, spesometro, ecc.), alle scadenze di legge.

Il soggetto deputato al rispetto delle incombenze fiscali è l’imprenditore e, nelle società, il legale rappresentante.

***4. Il concordato preventivo.***

***4.1. Imposte dirette. Disciplina in capo al creditore.***

***4.1.1. IRPEF e IRES.***

L’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. dispone che la perdita su crediti è deducibile dal reddito d’impresa – senza dover provare gli elementi di certezza e precisione – a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, individuata dal decreto di ammissione al concordato preventivo.

Il successivo comma 5-*bis*, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. *d*), del d.lgs. 147/2015, stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa – ai sensi dell’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. – nel periodo di imputazione in bilancio, anche qualora quest’ultima sia stata effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato al concordato preventivo, a condizione che l’iscrizione a conto economico non sia avvenuta in un esercizio successivo a quello in cui – secondo la corretta applicazione dei principi contabili – si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

In altri termini, la mancata deduzione, anche soltanto parziale, come perdite fiscali, delle svalutazioni con­tabili dei crediti nell’esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisce violazione del principio di competenza fiscale: è, tuttavia, necessario che la deduzione venga effettuata non oltre il periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

***4.1.2. IRAP.***

Le perdite su crediti vantati verso soggetti ammessi alla procedura di concordato preventivo, come tutte le perdite su crediti, sono indeducibili dal valore della produzione netta delle imprese esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e assicurativa (si vedano l’art. 5, comma 3, del d.l.gs. 446/1997, per le società di capita­li, e l’art. 5-*bis*, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per le società di persone e gli imprenditori individuali).

In capo alle banche, alle società finanziarie e alle assicurazioni, gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificati dall’art. 16, comma 6, del d.l. 28 giugno 2015, n. 83, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132) prevedono l’integrale deducibilità, nell’esercizio di imputazione a conto economico. In particolare:

* in capo alle banche e alle altre società finanziarie, l’integrale deducibilità delle rettifiche e delle riprese di valore nette per dete­rioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
* in capo alle imprese di assicurazione, l’integrale deducibilità delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

***4.2. Imposte dirette. Disciplina in capo al debitore.***

***4.2.1. IRPEF.***

Il concordato preventivo può essere proposto anche da contribuenti soggetti ad IRPEF (imprese individuali, s.n.c. e s.a.s.); in tali ipotesi, il definitivo pagamento dei creditori, in misura non integrale, non determina componenti positivi, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa del debitore, a condizione che la sopravvenienza attiva derivi da un concor­dato preventivo liquidatorio (art. 88, comma 4-*ter*, del T.U.I.R.).

Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale e nell’ipotesi di realizzo di sopravvenienze attive contabili, si applica l’art. 88, comma 4-*ter*, del T.U.I.R., ma non la disciplina degli interessi passi­vi di cui all’art. 96, comma 4, del T.U.I.R., né quella delle eccedenze pregresse riportabili prevista dall’art. 84 del T.U.I.R., salvo il caso di quelle prodotte in un momento in cui il debitore esercitava l’attività d’impresa in forma di società di capitali che sia stata, poi, trasformata in s.n.c. o s.a.s. In altri termini, le imprese individuali e le società di persone – soggette al principio di imputazione ai soci delle perdite per trasparenza (artt. 5 e 8, comma 2, del T.U.I.R.) e alla disciplina degli interessi passivi stabilita dall’art. 61 del T.U.I.R. – non dispongono normalmente di perdite di cui all’art. 84 del T.U.I.R., né degli interessi passivi regolati dall’art. 96 del T.U.I.R., con l’effetto che beneficiano dell’integrale esclusione da imposizione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, e i possono utilizzare le perdite riportabili dalla stessa attribuite loro in base al predetto principio di trasparenza.

***4.2.2. IRES.***

***4.2.2.1. Sopravvenienze attive.***

Il definitivo pagamento dei creditori, in misura non integrale, non origina componenti positivi rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa del debitore, se la sopravvenienza attiva deriva da un concor­dato preventivo liquidatorio (art. 88, comma 4-*ter*, del T.U.I.R.).

Diversamente, se la falcidia è operata nell’ambito di un concordato con continuità aziendale – analogamente al piano attestato pubblicato nel registro delle imprese e all’ac­cordo di ristrutturazione dei debiti omologato – è non imponibile esclusivamente per la quota che eccede la sommatoria di tre componenti negativi di reddito:

* le perdite pregresse e di periodo di cui all’art. 84 del T.U.I.R.;
* la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’ACE *ex* art. 1 del d.l. 201/2011 e del d.m. 14.3.2012 (novità della l. 232/2016, in vigore dal 1° gennaio 2017);
* gli interessi passivi riportabili ai sensi dell’art. 96 comma 4 del T.U.I.R.

***4.2.2.2. Plusvalenze.***

L’art. 86, comma 5, del T.U.I.R. stabilisce che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, malgrado l’ambiguità della formulazione, la disposi­zione in commento non si applica solo alle cessioni di beni ai creditori, ma a tutti i trasferimenti a terzi dei cespiti, in esecuzione di un concordato preventivo omologato (Cass. 16 ottobre 2006, n. 22168, e Cass. 4 giugno 96, n. 5112). La *ratio* dell’art. 86, comma 5, del T.U.I.R. – così come quella del successivo art. 88, comma 4, del T.U.I.R. – è, infatti, quella di «ridurre l’onere fiscale delle operazioni compiute nel corso della liquida­zione concordataria», come peraltro precisato dall’Agenzia delle Entrate (v. Ris. Agenzia delle Entrate 1° marzo 2004, n. 29).

Tali conclusioni sono state, tuttavia, formulate in epoca precedente rispetto all’introduzione della disciplina speciale dell’art. 186-*bis* l.f. e l’Amministrazione finanziaria non ha ancora confermato se il predetto regime di non imponibilità è applicabile anche al concordato preventivo con continuità aziendale e non soltanto a quello liquidatorio.

Al proposito occorre osservare che il testo di legge fa riferimento alla «cessione dei beni ai creditori», e non al concordato preventivo con cessione dei beni, con la conseguenza che si può ritenere che l’art. 86 del T.U.I.R. sia applicabile quantomeno nell’ipotesi di concordato misto, nei limiti dell’attività liquidatoria.

***4.2.3. IRAP.***

***4.2.3.1. Imprese che non calcolano l’IRAP in base al bilancio.***

Per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali che, per obbligo o per scelta, calcolano l’IRAP a norma dell’art. 5-*bis* del d.lgs. 446/97, le sopravvenienze attive (ivi incluse quelle derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo) risultano non imponibili, in quanto non comprese tra i componenti positivi rilevanti dal medesimo art. 5-*bis*.

***4.2.3.2. Imprese che calcolano l’IRAP in base al bilancio.***

***4.2.3.1. Sopravvenienze attive.***

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 904-211/2016, ha chiarito che le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti prevista in sede concordataria non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP delle società di capitali e dei soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, che hanno esercitato l’opzione per il calcolo del valore della produzione netta in base al bilancio ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 446/97.

La posizione dell’Amministrazione finanziaria si fonda sulle seguenti considerazioni:

* si tratta di proventi che, nei bilanci relativi agli esercizi fino al 2015 (2015/2016, per i soggetti cd. “non sola­ri”), dovevano essere classificati nella voce E.20 del conto economico;
* non è applicabile il principio di correlazione, in base al quale i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico irrilevanti concorrono alla determinazione del­la base imponibile, se correlati a componenti rilevanti del valore della produzione di periodi d’imposta precedenti o successivi.

La risposta risulta conforme all’interpello Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2014 n. 954-688/2013 e all’interpello della DRE Marche 910-78/2015 (quest’ultimo relativo all’analogo caso della riduzione dei debiti per effetto di intervenuti accordi di ristrutturazione *ex* art. 182-*bis* l.f.).

Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria deve ancora confermare la validità del chiarimento anche a seguito della soppressione, ad opera del d.lgs. 139/2015, dell’area straordinaria (voce E) del conto economico nei bilanci degli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2016.

***4.2.3.2. Plusvalenze.***

Problemi particolari pone il caso delle plusvalenze da cessioni dei beni ai creditori nella procedura di concordato preventivo. Infatti, secondo quanto previsto dall’OIC 12, tali plusvalenze trovano classificazione nella voce A5) del conto economico, con la conseguenza che queste ultime, diversamente dal passato, potrebbero essere assoggettate all’IRAP. D’altronde, il d.l. 244/2016 (cd. “milleproroghe”) ha sancito espressamente l’irrilevanza non di tutti i proventi e gli oneri di natura straordinaria, ma soltanto di quelli derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

Occorre, peraltro, rammentare che in passato l’amministrazione finanziaria, pur già orientata a considerare la “straordinarietà” alle plusvalenze classificate nella voce E) del conto economico solo se effettivamente straordinarie in quanto riferite ad operazioni di trasferimento d’azienda (Circolare n. 27/E 2009), riconosceva l’esclusione dalla base imponibile IRAP anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni nel concordato preventivo, in quanto non derivanti dal deperimento economico tecnico subito dai beni nell’esercizio della normale attività produttiva d’impresa (Ris. Agenzia delle Entrate 1° marzo 2004, n. 29).

***4.3. Altri componenti di reddito.***

Per gli altri componenti positivi di reddito, valgono le ordinarie regole di determinazione del reddito fiscale e di effettuazione di tutti gli adempimenti correlati (dichiarazioni, certificazioni uniche, sostituzione di imposta, spesometro, ecc.), alle scadenze di legge.

In assenza di differenti indicazioni di legge, il soggetto deputato al rispetto delle incombenze fiscali è l’imprenditore e, nelle società, il legale rappresentante (cfr. Cass., 5 settembre 2014, n. 18755), che devono coordinarsi con il liquidatore giudiziale.